

Il 30 Dicembre 2021, in tema di misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, **sono stati pubblicati contestualmente due documenti:**

- il Decreto Legge n.229 “*Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e **disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria***”
- la Circolare del Ministero della Salute “*Aggiornamento sulle **misure di quarantena e isolamento** in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron*”

Il decreto, entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, il 31/12/2021, stabilisce che dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, solo chi è in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 “rafforzate”, o “**Super Green Pass**” o “**Green Pass Rafforzato**”, cioè ottenuto a seguito del completamento del ciclo vaccinale o a seguito di guarigione dalla malattia, **potrà accedere ai seguenti servizi e attività:**

- alberghi e altre strutture recettive, nonché ai servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose (battesimi, comunioni, matrimoni);
- tutti i mezzi di trasporto pubblico (treni, pullman, aerei, tram, metro, bus);
- servizi di ristorazione all'aperto;
- impianti di sci;
- piscine, sport di squadra anche all'aperto (come il calcetto);
- centri culturali, sociali e ricreativi per le attività all'aperto.

Il Decreto inoltre stabilisce che **le persone che rientrano nelle seguenti categorie:**

- che hanno completato il ciclo vaccinale da non più di 120 giorni;
- oppure sono guariti dall'infezione COVID da non più di 120 giorni;
- oppure hanno ricevuto la dose di richiamo (booster) da non più di 120 giorni.

**in caso di contatto stretto con un positivo, non dovranno più rispettare le vecchie regole sulla quarantena “precauzionale” ma potranno uscire, indossando mascherine FFP2, se in assenza di sintomi.**

Qualora compaiano sintomi dovranno effettuare immediatamente un test rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-CoV-2, ripetendolo, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il caso positivo.

A specificare quali comportamenti tenere, in caso di contatto stretto con un positivo, ci ha pensato la Circolare del Ministero della Salute che definisce nel dettaglio come gestire le quarantene e i periodi di autocontrollo secondo le nuove regole.

La circolare pertanto prevede che, **nel caso di “contatti stretti” con un positivo:**

- per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (ad esempio, che abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- per i soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- per i soggetti asintomatici che:
  - abbiano ricevuto la dose booster, oppure
  - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti,
  - oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,

**non si applica la quarantena** ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid19.